APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 366 Luogo di rimpatrio

1. Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.

2. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.